



Numero registro generale 32050/2018 Numero sezionale 1061/2023 Numero di raccolta generale 26422/2023 Data pubblicazione 13/09/2023

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
VENDITA
Ud.14/03/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

-ricorrentecontro

-controricorrente-



PREMESSO CHE

- 1. La società turca Azimut Marine Denizcilik San. Ve Tic A.S. ha proposto opposizione al decreto con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento di 230.358 euro in favore della società Sysnav s.r.l., per la fornitura di un sistema di gestione digitale dell'impianto elettrico di un nuovo modello di imbarcazione. L'opponente in via preliminare ha eccepito la carenza giurisdizione del Tribunale di Roma e in via principale ha chiesto di accertare il grave inadempimento della società Sysnav e per l'effetto di dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura concluso tra le parti. Il Tribunale di Roma - con la sentenza n. 16827/2015 - ha parzialmente accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo: affermata la giurisdizione italiana e ritenuto provato il malfunzionamento del sistema Proteo, ha rigettato la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto inadempimento e ha condannato Azimut Marine a pagare la minore somma di euro 171.618,50, pari al prezzo dei pannelli di controllo e del materiale elettrico fornito dalla Sysnav.
- 2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da Azimut Marine. La Corte d'appello di Roma con la sentenza 28 marzo 2018, n. 1972 ha rigettato il gravame.

Avverso la sentenza Azimut Marine Denizcilik San.Ve Tic A.S. ricorre per cassazione.



Resiste con controricorso Sysnav s.r.l., che ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglionata pubblicazione 13/09/2023

CONSIDERATO CHE

1. Il Collegio rileva che il primo dei quattro motivi di ricorso, che denuncia violazione dell'art. 3 della legge n. 218/1995, contesta la giurisdizione del giudice italiano, invece affermata sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello.

La questione oggetto del motivo involge il tema della giurisdizione del giudice italiano in una controversia in cui una società straniera non appartenente a uno Stato dell'Unione europea sia stata convenuta in giudizio da una società italiana. Occorre stabilire se, nel caso in esame, la giurisdizione vada accertata sulla base dei criteri della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 oppure sulla base dei criteri fissati dai regolamenti eurounitari. La questione ruota intorno all'art. 3, comma 2 della legge 218/1995, dovendosi statuire se il rinvio operato da tale norma alla convenzione di Bruxelles sia o meno chiuso rispetto alle modifiche apportate ad essa prima dal regolamento n. 44 del 2001 e poi dal regolamento n. 1215 del 2012.

Come sottolinea il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte affermava che il rinvio operato dalla legge n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, attiene esclusivamente alla convenzione di Bruxelles e non si estende al regolamento n. 44 del 2001 e che non può ritenersi che la convenzione sia stata definitivamente sostituita e quindi implicitamente abrogata dal sopravvenuto regolamento, continuando la convenzione ad operare relativamente ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell'Unione europea (cfr. Cass., sez. un., n. 15748/2019, che richiama il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 22239/2009).

L'orientamento è stato di recente superato dalle sezioni unite, che hanno aderito alla tesi opposta, precisando che in tema di



giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 218 del 1995, allorochécailone 13/09/2023 convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal regolamento n. 1215 del 2012 che ha sostituito il regolamento n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass., sez. un., n. 18299/2021, la soluzione è stata recepita da successive pronunzie, v. Cass., sez. un., 33002/2021, Cass., sez. un., n. 33003/2021, Cass., sez. un., n. 136371/2021).

Trattandosi di una questione di giurisdizione ancora non consolidata e avente un notevole rilievo teorico e pratico, che ha suscitato reazioni anche critiche in dottrina, il Collegio ritiene che sia opportuno investire nuovamente della questione le sezioni unite.

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite e pertanto rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 14 marzo 2023.

> Il Presidente (Felice Manna)

